

Istituzione di un parco regionale

I Parchi regionali sono istituiti con legge regionale, previa conferenza programmatica finalizzata a coinvolgere gli Enti Locali (province, comunità montane, comuni) al procedimento di istituzione dell'area protetta.

Fasi	Processo per istituire un parco regionale e naturale
Fase 1 Preparazione <i>(Enti Locali)</i>	1. Gli enti locali, con deliberazione di consiglio, esprimono la loro proposta di adesione all'istituendo parco ed indicano l'area da far rientrare all'interno del perimetro del Parco in scala 1:10.000. La Delibera corredata da: <ul style="list-style-type: none">• una relazione descrittiva della valenza ambientale del territorio in oggetto;• lo stralcio del P.G.T, indicante la destinazione urbanistica dell'area;• la planimetria in scala 1:10.000, è trasmessa all'Ente che svolge il ruolo di coordinamento.
Fase 2 Definizione proposta <i>(Enti Locali)</i>	2. Gli enti locali interessati o, in alternativa, la Regione procedono, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991 ⁱ , alla convocazione di una conferenza programmatica degli enti locali per la redazione del documento di indirizzo relativo: <ul style="list-style-type: none">• all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione;• alla perimetrazione provvisoria in scala 1:10.000;• all'individuazione degli obiettivi da perseguire;• alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio. Nell'ambito della Conferenza Programmatica, gli enti locali propongono i divieti e le norme di salvaguardia da applicarsi sino alla pubblicazione del Piano, sulla base di quanto stabilito dall'art. 206 bis, comma 5, della l.r. 16/2007.
Pubblicazione	3. Pubblicazione della Conferenza Programmatica e del Documento di Indirizzo negli albi pretori dei Comuni e delle Province interessate <u>per 15 giorni consecutivi.</u>
Fase 3 Documentazione da trasmettere in Regione	<ul style="list-style-type: none">• Conferenza Programmatica ed eventualmente gli atti in essa richiamati qualora utili all'espletamento dell'istruttoria regionale.• Documento di Indirizzo costituito da:<ul style="list-style-type: none">- analisi territoriale dell'area da destinare a protezione;- perimetrazione provvisoria;- individuazione degli obiettivi da perseguire;- valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio• Dichiarazione di avvenuta pubblicazione negli albi pretori.• Deliberazioni degli Enti Locali.• Shape file

<p>Fase 4 Approvazione (Regione Lombardia)</p>	<p><u>Giunta regionale:</u></p> <p>4. La Giunta regionale verifica la congruenza del documento di indirizzo rispetto al PRAP, alle disposizioni di legge in materia e delibera la trasmissione al Consiglio regionale della proposta di legge istitutiva del parco definendo, ai sensi dell'art.16 bisⁱⁱ della l.r.86/83:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le finalità del parco; b) la perimetrazione provvisoria; c) l'ente cui è affidata la gestione d) le modalità ed i termini per l'elaborazione delle proposte di piano del parco; e) le norme di salvaguardia, da applicare fino alla pubblicazione della proposta di piano; f) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco. <p><u>Consiglio regionale:</u></p> <p>5. Il Consiglio regionale, tenuto conto della proposta della Giunta, istituisce il parco con legge. 6. Pubblicazione della legge sul BURL</p>
<p>Fase 5 Redazione Statuto Ente</p>	<p>7. A seguito della pubblicazione sul BURL della legge istitutiva e della definizione degli organi dell'Ente, la Comunità del Parco procede alla redazione dello Statuto.</p>
<p>Fase 6 Pianificazione</p>	<p>8. Entro i tempi stabiliti dalla legge istitutiva del Parco, l'ente adotta il Piano Territoriale di Coordinamento.</p>

ⁱ Art. 22, comma 1, Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

- a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio
- b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25
- c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
- d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;
- e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

ⁱⁱⁱⁱ Art. 16-bis, comma 1, l.r.86/83 - Istituzione dei parchi regionali

1. I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall'[art. 22, comma 1, lett. a\) della legge 394/91](#), con legge regionale che stabilisce:

- a) la delimitazione dell'area finalizzata all'applicazione delle misure di salvaguardia;
- b) l'ente cui è affidata la gestione;
- c) le modalità e i termini per l'elaborazione delle proposte di piano del parco;
- d) le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale;
- e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.

2 e 3 omissis